RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

Art. 5

Il giuramento dell'avvocato

Per poter esercitare la professione, l'avvocato giura di osservare i propri doveri dinanzi al consiglio dell'ordine riunito in pubblica seduta, pronunciando le seguenti parole: "Consapevole della dignita' della professione forense e della sua funzione sociale, giuro di osservare con lealta', onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia e a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

Versione in vigore dal 26 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'ordinamento forense
Estremi	Decreto legislativo 25 novembre 2026, n. 216
Titolo	I — Disposizioni generali
Capo	I — Principi generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2026/art-5-il-giuramento-dell-avvocato

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it